



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale  
Responsabile dell'Unità di Progetto

Nr. 18/prot 228.  
del 16.05.2016

**Oggetto: Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato.**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO  
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, su "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna" e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297, con il quale è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale del Corpo Forestale della Regione;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, su "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea»;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 su "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, su "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini”;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
- VISTI La Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 12, su "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15" e l'articolo 13 della Legge Regionale 17 Dicembre 2012, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi”;
- VISTO Il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, su "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”.
- VISTI il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali”;
- VISTI la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, ed il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta;
- VISTI la Direttiva 2002/99/CE del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTA la Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;
- VISTI i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (cosiddetto "pacchetto igiene)”;
- VISTO il Piano di emergenza per la peste suina africana e la peste suina classica e il relativo Manuale operativo, redatti dal Centro Nazionale di Referenza per le pesti suine, su incarico del Ministero della Salute nel maggio del 2004;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali”;
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 su "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
- VISTI la Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ed il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della suddetta Direttiva e in particolare l'art.9, primo comma;
- VISTI la Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ed il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana".
- VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015.
- VISTO il secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015- determinazione n. 87/2623 dell'11.02.2015;
- VISTA la determinazione prot. 1/7711 del 27.04.2015 "Modifica della determinazione n. 87/2623 dell'11.02.2015 recante secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015;
- VISTA la determinazione n. 2/10887 dell'8.06.2015 "Modifica della determinazione n. 1/7711 del 27.04.2015 recante Modifica della determinazione n. 87/2623 dell'11 febbraio 2015 recante Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015";
- VISTA la Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 e in particolare l'art.35, con il quale è istituita l'Agenzia FoReSTAS, la quale è subentrata al soppresso l'Ente Foreste della Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

CONSIDERATO che sono pervenuti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i modelli di segnalazione ex allegato 24 alla determinazione n. 2/10887 dell'8.06.2015 del Responsabile UDP per l'eradicazione della PSA relativi a suini bradi illegalmente detenuti in Comune di Desulo, sia all'interno del centro abitato che nella regione Frumene;

CONSIDERATO che da successivi controlli nelle zone rurali vicine al centro abitato di Desulo, è stata, altresì, confermata la presenza illegale di suini in loc. Tancas Is Peddis di proprietario identificabile ai sensi dell'art.5 quarto comma della succitata determinazione n. 2/10887 dell'8.06.2015;

ACCERTATO che i suddetti suini risultano allevati in azienda non registrata nella banca dati nazionale (BDN) di cui all'allegato I, paragrafo 1, primo periodo del già citato DLgs 200/2010, né risulta che il relativo responsabile legale entro venti giorni dall'inizio dell'attività, abbia richiesto l'attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio veterinario competente per territorio;

RITENUTO di dover ordinare il depopolamento dei suini:

- a. eventualmente presenti nella regione Frumene e nella loc Tancas Is Peddis in agro di Desulo, secondo l'art. 5, comma 3 della determinazione n. 2/10887 dell'8.06.2015, qualora i suini non siano identificati in conformità con l'articolo 6, e pertanto non sia possibile individuarne il proprietario;
- b. presenti nella loc Tancas Is Peddis e di proprietario identificabile secondo l'art.5 comma 4 ultimo periodo della stessa determinazione n. 2/10887.2015, qualora il proprietario medesimo non ottemperi o comunque non possa immediatamente ottemperare, alle condizioni per l'adeguato confinamento dei suini in strutture non accessibili da parte di altri suini o da cinghiali;

RITENUTI doverosi gli adempimenti di polizia veterinaria e i controlli sulla biosicurezza, in relazione ai suini di cui alla precedente lettera b);

RITENUTO di dover disporre le operazioni di smaltimento mediante trasporto e infossamento in località Sant'Antonio in agro di Macomer (coordinate 32T; 475688 E; 4453709 N), segnalata dall'Agenzia FoReSTAS e giudicata dalla ASL e dall'Agenzia FoReSTAS idonea allo scopo;

CONSIDERATO che è necessario organizzare un gruppo di intervento che possa procedere in condizioni di sicurezza;

STANTE il proprio potere di emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), della Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34;

## ORDINA

All'Agenzia FoReSTAS:

- 1) di provvedere con adeguato personale e mezzi alla cattura e raduno dei suini allevati in violazione dell'art.5 della propria determinazione richiamata in premessa n. 2/10887 del 2015, in regione Frumene e in località Tancas Is Peddis in agro di Desulo;
- 2) di provvedere alla collaborazione con il Servizio Veterinario nelle operazioni di abbattimento;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- 3) di provvedere alle operazioni di smaltimento mediante caricamento, trasporto e infossamento in località Sant'Antonio in agro di Macomer (coordinate 32T; 475688 E; 4453709 N), segnalata dall'Agenzia FoReSTAS e giudicata dalla ASL e dall'Agenzia FoReSTAS idonea allo scopo;

Alla ASL incaricata dell'applicazione dell'ordinanza:

- 4) di procedere nei luoghi di cui al punto 1 alle operazioni di abbattimento secondo la normativa vigente e in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina africana:
  - a) secondo l'art. 5, comma 3 della determinazione n. 2/10887 dell'8.06.2015, qualora i suini non siano identificati in conformità con l'articolo 6, e pertanto non sia possibile individuarne il proprietario;
  - b) secondo il comma 4 ultimo periodo dell'art.5 della stessa determinazione n. 2/10887.2015, qualora il proprietario eventualmente presentatosi nel corso delle operazioni, non ottemperi o comunque non possa immediatamente ottemperare, alle condizioni per l'adeguato confinamento dei suini in strutture non accessibili da parte di altri suini o da cinghiali;
- 5) di provvedere al prelievo di campioni di sangue secondo il manuale diagnostico PSA;
- 6) di vigilare sul corretto adempimento da parte dell'Agenzia FoReSTAS delle prescrizioni per il trasporto e lo smaltimento;
- 7) di vigilare che ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; che ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto;

Al CFVA:

- 8) di sovrintendere alle operazioni suddette poste in carico alle ASL incaricate e all'Agenzia FoReSTAS, supportando le stesse e assicurando le funzioni di agenti di pubblica sicurezza su disposizione della competente Autorità, in ottemperanza al DPR 297/1972 richiamato nelle premesse, con conseguente scorta dei mezzi e vigilanza sull'ordine pubblico;
- 9) di svolgere le funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria, in relazione alla presenza illegale di suini di proprietario/conducente - identificabile secondo gli artt. 5, 7 e 24 del II Provvedimento attuativo, modificato con la citata Determinazione n°2/10887 dell'8/06/2015 - per quanto di competenza e provvedere alla relativa sanzione ai sensi del D. Lgs. 200/2010.

### AUTORIZZA

Le ASL incaricate e l'Agenzia FoReSTAS a:

- 10) lo smaltimento mediante infossamento delle carcasse ai sensi dell'art.19, comma 1 lettera c del Regolamento CE 1069/2009 nel sito indicato nel punto 3;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- 11) effettuare le operazioni di trasporto di cui al punto 10 per motivi contingibili ed urgenti, con i seguenti mezzi: Terna Nuoro Komatsu Targa AHR926 E Camion pianale per il trasporto, autorizzati in deroga al combinato disposto dei Regolamenti CE (1069/2009 e 142/2011) del documento della CSR e PA n° 20/cu del 7/2/2013 e del suo recepimento regionale con determina 464 del 16/5/2013; i mezzi così autorizzati dovranno essere dotati di cassone coperto e ribaltabile adeguatamente reso impermeabile con protezioni sintetiche idonee a impedire qualunque dispersione di materiale durante il trasporto. Le operazioni di carico e trasporto delle carcasse potranno essere effettuate, col mezzo sopra individuato, dal personale indicato dall'Agenzia FoReSTAS.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al CFVA, al Comune interessato, alle ASL incaricate e all'Agenzia FoReSTAS, entra immediatamente in vigore.

Il Responsabile dell'Unità di Progetto

Alessandro De Martini

firmato